

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **171/1992** (ECLI:IT:COST:1992:171)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CORASANITI** - Redattore: - Relatore: **FERRI**

Camera di Consiglio del **18/03/1992**; Decisione del **30/03/1992**

Deposito del **08/04/1992**; Pubblicazione in G. U. **15/04/1992**

Norme impugnate:

Massime: **18227 18228**

Atti decisi:

N. 171

ORDINANZA 30 MARZO-8 APRILE 1992

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, n. 31, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale) e 195, terzo e quarto comma, del codice di procedura penale, in relazione all'art. 512 dello stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 21 ottobre 1991 dal Pretore di Bergamo nel procedimento penale a carico di Borella Francesca, iscritta al n. 718 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Udito nella camera di consiglio del 18 marzo 1992 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il Pretore di Bergamo, con ordinanza del 21 ottobre 1991, ha sollevato questione di legittimità costituzionale "degli artt. 2, n. 31, della legge 16 febbraio 1987, n. 81, e 195, quarto e terzo comma, in relazione all'art. 512 del codice di procedura penale, nella parte in cui vietano agli ufficiali di polizia giudiziaria, a differenza di qualunque altro teste, di deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese dal testimone, nonché nella parte in cui non consentono, in caso di impossibilità di ripetizione della deposizione per acquisizione della qualità di imputato, di dare lettura delle dichiarazioni assunte dalla polizia giudiziaria, per contrasto con gli artt. 3, 102 e 112 della Costituzione";

che, ad avviso del giudice a quo, il divieto assoluto per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni (art. 195, quarto comma, del codice di procedura penale) viola il principio di ragionevolezza e di uguaglianza (art. 3 della Costituzione), nonché quelli dell'effettività dell'esercizio della funzione giurisdizionale e dell'obbligatorietà dell'azione penale (artt. 102 e 112 della Costituzione), e ciò riverbera la propria incostituzionalità anche sull'art. 512 del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente la lettura delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria qualora, per la sopravvenuta ed imprevedibile assunzione della qualità di imputato da parte del teste, si è verificata l'irripetibilità dell'atto, dovuta alla facoltà dell'imputato stesso di non rispondere;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 24 del 1992, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 195, quarto comma, del codice di procedura penale, nonché dell'art. 2, n. 31, secondo periodo, della legge 16 febbraio 1987, n. 81, nella parte in cui vieta la utilizzazione agli effetti del giudizio, attraverso testimonianza della stessa polizia giudiziaria, delle dichiarazioni ad essa rese da testimoni;

che una volta caducato - a seguito della citata sentenza - il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, deve ritenersi che la seconda questione sollevata dal remittente, relativa all'art. 512 del codice di procedura penale, come si evince dalla sua stessa prospettazione non abbia più ragion d'essere;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 195, quarto comma, del codice di procedura penale, e 2, n. 31, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 102 e 112 della Costituzione, dal Pretore di Bergamo con l'ordinanza in epigrafe, norme già dichiarate illegittime (la seconda nella parte indicata in motivazione) con sentenza n. 24 del 1992.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 marzo 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 aprile 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.